



*Consiglio regionale della Calabria*

*Settore Commissioni Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali  
e Formative, Ambiente e Territorio*

---

**PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA N. 2/12<sup>^</sup> DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI  
MANCUSO, DE FRANCESCO, CRINÒ, GELARDI, DE NISI, GRAZIANO, CIRILLO, RECANTE:  
“Modifica dell’articolo 35 dello Statuto della Regione Calabria”**

---

**RELATORE: GIUSEPPE MATTIANI**

Il Dirigente  
f.to Dina CRISTIANI

Il Presidente  
f.to Giuseppe MATTIANI

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione illustrativa ha l'obiettivo di spiegare e giustificare la proposta di modifica dell'articolo 35 dello Statuto della Regione Calabria, come disciplinato dalla legge regionale del 19 ottobre 2004, n. 25. Questa modifica rappresenta un significativo passo avanti nella razionalizzazione della struttura della Giunta regionale, comportando una riduzione delle spese e migliorando l'efficienza amministrativa.

La proposta di modifica si concentra sul comma 4 dell'articolo 35 dello Statuto della Regione Calabria. Attualmente, la normativa prevede la possibilità di nominare fino a sette membri esterni nella Giunta regionale. La modifica proposta limita il numero dei membri esterni al trenta per cento dei componenti della Giunta, che si traduce in un massimo di due membri esterni, considerando una Giunta composta da otto membri totali, compreso il Presidente.

Uno degli aspetti più rilevanti di questa proposta è la significativa riduzione delle spese per il bilancio regionale. La limitazione del numero dei membri esterni da sette a un massimo di due comporta una diminuzione dei costi legati alle retribuzioni e ai benefit associati alle cariche di Giunta. Questa riduzione è in linea con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica e di ottimizzazione delle risorse regionali. Questo è un elemento cruciale, in quanto garantisce che la riorganizzazione della Giunta non graverà ulteriormente sulle finanze della Regione Calabria.

Le disposizioni della presente legge si applicheranno a partire dalla XIII legislatura, garantendo un periodo di transizione adeguato all'adattamento alle nuove norme. La legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

In conclusione, la proposta di modifica dell'articolo 35 dello Statuto della Regione Calabria rappresenta una misura efficace per ridurre le spese e migliorare l'efficienza amministrativa della Giunta regionale. La riduzione del numero di membri esterni a un massimo di due, rispetto agli attuali sette, consente una gestione più snella e meno onerosa delle risorse regionali, in linea con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica. La clausola di neutralità finanziaria inclusa nella proposta garantisce che queste modifiche non comportino ulteriori oneri per il bilancio regionale, rendendo la riforma sostenibile e vantaggiosa per la Regione Calabria.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

---

La presente proposta è caratterizzata da una significativa riduzione delle spese per il bilancio regionale. La limitazione del numero dei membri esterni da sette a un massimo di due comporta una diminuzione dei costi legati alle retribuzioni e ai benefit associati alle cariche di Giunta. Questa riduzione è in linea con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica e di ottimizzazione delle risorse regionali.

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria***(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

Titolo: Proposta di legge statutaria recante "Modifica dell'articolo 35 dello Statuto della Regione Calabria"

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, comporta una riduzione delle spese.

Tab. 1<sup>1</sup> Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spese                                                        | Tipologia<br>I o C | Carattere temporale | Importo |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|
| Art 1    | Riduzione spese da un numero di 7 assessori esterni si passa a massimo 2 | //                 | //                  | //      |
| Art 2    | Ordinamentale                                                            | //                 | //                  | //      |
| Art 3    | Clausola di neutralità finanziaria                                       | //                 | //                  | //      |

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2<sup>2</sup> Copertura finanziaria:

| Programma/Capitolo | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| //                 | //        | //        | //        |
| Totale             | //        | //        | //        |

<sup>1</sup> La tabella 1 è utilizzata per individuare classificare la spese indotte dall' attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

<sup>2</sup> Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture: - l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; - nuovi o maggiori entrate; - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista - altre forme di copertura

## **Art.1**

*(Modifica dell'articolo 35 dello Statuto della Regione Calabria)*

1. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) è così sostituito: “4. I membri della Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore al trenta per cento dei componenti della Giunta.”

## **Art. 2**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le norme della presente legge si applicano a partire dalla XIII legislatura.

## **Art. 3**

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. La presente proposta di legge statutaria non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.